

DELIBERA N. 713/13/CONS

PROROGA DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI SIMMETRICI IMPOSTI DALLA DELIBERA N. 538/13/CONS

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del 12 dicembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – supplemento ordinario n.136;

VISTO il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS del 30 settembre 2013 recante “Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità il 14 ottobre 2013;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 4, della suddetta delibera, ai sensi della quale le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell’articolo 89 del Codice sono obbligate a fornire i servizi di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica ed alle infrastrutture di posa nella tratta di adduzione a partire dal 1° gennaio 2014;

VISTO altresì l’articolo 3, comma 5, della medesima delibera, ai sensi della quale le predette imprese sono obbligate a mettere a disposizione dell’Autorità e dei terzi, attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web*, l’insieme di informazioni relative alle proprie reti in fibra indicato al comma 3 del medesimo articolo, entro due mesi dall’entrata in vigore della delibera;

VISTE le istanze degli operatori Fastweb S.p.A, BT Italia S.p.A. e Colt Technology Services S.p.A., pervenute, rispettivamente, il 28, il 29 novembre ed il 3 dicembre 2013, con cui gli operatori richiedono una proroga di sei mesi del termine di applicazione delle previsioni della delibera n. 538/13/CONS di cui all’articolo 2, comma 4 ed all’articolo 3, comma 5;

VISTA l'istanza di Trentino Network S.r.l., pervenuta il 4 dicembre 2013, con cui si richiede una proroga di almeno quattro mesi del termine di applicazione delle previsioni della delibera 538/13/CONS di cui all'articolo 3, comma 5;

CONSIDERATO che Fastweb, BT Italia e Colt, con riferimento alle sopra citate previsioni, lamentano che *“il periodo d'implementazione attualmente previsto – pari a 2 mesi – è obiettivamente insufficiente affinché gli operatori destinatari degli obblighi possano ottemperare, entro i termini indicati, alla pubblicazione del database ed al lancio di nuovi servizi di accesso alla rete in fibra”*, evidenziando che *“le attività da svolgere per l'implementazione di questi servizi sono numerose e di rilevante impatto”* quali, ad esempio, la realizzazione di un inventario dettagliato della rete, la definizione del perimetro e delle specifiche del database, il processo di installazione dei PTE, la messa in opera dei processi interni *wholesale* di *provisioning* e *assurance* dei servizi di accesso, la predisposizione di attività legate alla fatturazione dei servizi nonché i documenti contrattuali;

CONSIDERATO che Trentino Network rappresenta di avere *“difficoltà ad ottemperare nei termini previsti”* in quanto *“La pluralità di elementi che devono essere pubblicati, richiedono una complessità organizzativa che un piccolo operatore come Trentino Network [...] non è in grado di affrontare in tempi così stringenti”*;

CONSIDERATO che gli operatori istanti sono tra i principali operatori che dispongono di reti in fibra ottica e che sono tenuti, dunque, a sviluppare adeguati processi di *provisioning* e *assurance* volti alla fornitura dei servizi di accesso al proprio segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione;

RITENUTO pertanto opportuno tenere conto delle esigenze espresse dagli stessi;

RILEVATO che, in relazione alle suesposte esigenze, appare congruo determinare una proroga di quattro mesi dei termini di applicazione delle previsioni della delibera 538/13/CONS di cui all'articolo 2, comma 4 ed all'articolo 3, comma 5;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Il termine del 1° gennaio 2014 previsto dall'articolo 2, comma 4, della delibera n. 538/13/CONS, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 14 ottobre 2013, per l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, è prorogato fino al 30 aprile 2014.

2. Il termine di due mesi previsto dall'articolo 3, comma 5, della delibera n. 538/13/CONS, per la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, è prorogato fino al 15 aprile 2014.
3. Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 538/13/CONS.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 12 dicembre 2013

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani